

(N. 1810)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1951

Autorizzazione alla spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale Regina Elena e per le opere di sbarramento sul Ticino.

ONOREVOLI SENATORI. — I lavori riguardanti il costruendo canale demaniale Regina Elena, sebbene iniziati nel maggio 1942, può ben dirsi che hanno assunto pieno sviluppo soltanto nel dopoguerra, essendo rimasti sospesi dal 1943 al 1946.

A dare una idea concreta di quanto fu fatto anteguerra e di quanto è stato fatto successivamente valgono i seguenti dati riassuntivi:

nell'anteguerra furono eseguiti circa 300 metri della galleria di Motto d'Oleggio, con una spesa in cifra tonda di 5.000.000 di lire; nel dopoguerra sono stati appaltati, e ormai quasi ultimati, lavori interessanti un tratto dell'asta principale del canale per una lunghezza di metri 13.632 di cui ben metri 3.700 in galleria, con una spesa in cifra tonda di L. 2.455.000.000.

A completare l'asta principale del Canale, sono già progettati i due ultimi tronchi (tronco

V e tronco VI) rispettivamente della lunghezza di metri 4.100 e di metri 7.200, con la relativa spesa presunta in complessive lire 1.200.000.000.

Ma perchè il Canale possa entrare in esercizio, e l'agricoltura possa giovare del cospicuo apporto delle acque da esso convogliate (70 mc/sec.), è necessario provvedere, oltre alla opera di presa in Ticino (diga di sbarramento di Porto della Torre), per la cui costruzione è prevista per lo Stato una spesa di lire 1.300.000.000, alle seguenti altre opere:

1) ampliamento dei diramatori principali e secondari della rete dei canali derivati dal canale Cavour, per renderli atti a ricevere e a dispensare le maggiori portate di acque convogliate nel canale Regina Elena;

2) costruzione di un diramatore per l'Alto novarese, per una lunghezza di chilometri 15;

3) costruzione di un nuovo diramatore e di tronchi di allacciamento dei canali della rete est-Sesia;

4) sistemazione degli ultimi due tronchi del canale Cavour, per renderli atti a convogliare la maggiore portata e costruzione del relativo scaricatore in Ticino;

5) prolungamento nella Barraggia vercellese dei canali della Mandria e Depretis.

La spesa presunta per il complesso di tali opere ascende a lire 4.000.000.000, che aggiunta a quella di lire 2.500.000.000 relativa ai tronchi V e VI e alla diga di Porto della Torre, porta ad un totale di lire 6.500.000.000.

Tale spesa in uno a quella già sostenuta, appare ben ammissibile ove si pensi ai notevoli vantaggi che l'agricoltura ne trarrà, dato che i terreni asciutti o scarsamente irrigati che verranno a beneficiare delle nuove acque saranno:

	Ettari
nell'Alto novarese	9.100
nel Basso novarese e nella Lomelina	12.500
nella Barraggia vercellese	6.800

	Ettari
nella zona Poirino Carmagnola	4.000
nella zona che beneficia delle acque del canale Cavour	7.600

per un complesso quindi di 40.000 ettari.

Dalla irrigazione di così vasta estensione di terreni, la produzione agricola trarrà vantaggi valutati in 500.000 quintali annui di risone, in 40.000 quintali di foraggio ed in 200.000 di granoturco, e l'Amministrazione trarrà per canoni di concessione di acqua un maggiore introito di circa mezzo miliardo di lire.

Attesa la necessità di provvedere al più presto al raggiungimento degli scopi cui sopra si è fatto cenno, si rende indispensabile dare pronto inizio ai lavori suindicati, ripartendo, in relazione alla specie di ciascuno di essi, la spesa relativa in quattro esercizi finanziari.

All'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge per l'autorizzazione alla spesa di lire 6.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 700 milioni per l'esercizio 1951-52, lire 2.200.000.000 per l'esercizio 1952-53, lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1953-54 e di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1954-55.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena e per le relative opere di sbarramento sul Ticino.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 700.000.000 per l'esercizio 1951-52, di lire 2.200.000.000 per l'esercizio 1952-53, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1953-54, e di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1954-55.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.